



Al Presidente del Consiglio dei Ministri
Paolo Gentiloni
Palazzo Chigi - Piazza Colonna, 370 - 00187 Roma

Al Ministro per gli Affari regionali
On. Enrico Costa
Via della Stamperia, 8 - 00187 Roma

Al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
On. Gian Luca Galletti
Viale Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma

Al Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
On. Maurizio Martina
Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma

Roma, 24 gennaio 2017
Prot.DG16/17 - wwf

Oggetto: richiesta di impugnazione della Legge regionale del Veneto 17 gennaio 2017 n. 1 (pubblicata nel Bur Regione Veneto n. 8 Anno XLVIII del 17 gennaio 2017), avente ad oggetto **"Norme regionali in materia di disturbo all'esercizio dell'attività venatoria e piscatoria: modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme regionali per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio" e alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto"**.

PREMESSO CHE

La legge regionale in oggetto, all'art 1 - rubricato *"Disturbo all'esercizio dell'attività venatoria e molestie agli esercenti l'attività venatoria"*, prevede che :*" 1. Chiunque, con lo scopo di impedire intenzionalmente l'esercizio dell'attività venatoria ponga in essere atti di ostruzionismo o di disturbo dai quali possa essere turbata o interrotta la regolare attività di caccia o rechi molestie ai cacciatori nel corso delle loro attività, è punito con la sanzione amministrativa da euro 600,00 a euro 3.600,00" . Da queste sanzioni vengono esclusi solamente: " (...) gli atti rientranti nell'esercizio dell'attività agricola (...)"*.

Con l'art. 2, rubricato *"Disturbo all'esercizio dell'attività piscatoria e molestie agli esercenti l'attività piscatoria"*, prevede le medesime sanzioni con riguardo alle attività di pesca.

CONSIDERATO CHE


- Le attività di caccia e quelle di pesca non comportano l'esistenza di un "diritto alla caccia" o "alla pesca". Come è noto, l'esercizio dell'attività venatoria e piscatoria concreta solamente un interesse del cacciatore o del pescatore a non vedersi negato il rilascio della licenza di caccia o pesca nel caso in cui possieda tutti i requisiti richiesti dalla legge.
- Di contro, la fauna selvatica è dichiarata "patrimonio indisponibile dello Stato" e, secondo costante e pacifica giurisprudenza della Corte Costituzionale, è parte integrante del "bene ambiente", e della sua tutela come sancita dall'art. 117 della Costituzione, la cui *"disciplina unitaria e complessiva (...) inerisce ad un interesse pubblico di valore costituzionale primario ed assoluto e deve garantire un elevato livello di tutela", nonché "valore trasversale"* insuscettibile di essere subordinato ad altri interessi.

- Anche la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo (si veda sentenza n. 274 del 26/06/2012, Hermann vs Germania), ha riconosciuto come *"onere sproporzionato"* l'obbligo di tollerare la caccia sul terreno privato laddove il ricorrente, eticamente contrario alla caccia, intendeva interdire l'attività venatoria nelle sue proprietà.
- L'articolo 17 della Costituzione tutela chiaramente il *"diritto dei cittadini di riunirsi pacificamente e senz'armi"*.
- L'articolo 21 della Costituzione garantisce che *« (...) tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione»*;
- L'articolo 3 della Costituzione inserisce tra i *"principi fondamentali"* il principio di uguaglianza.
- Alla luce di quanto sopra, va rilevata una sproporzione abnorme tra i due interessi che entrano in conflitto nella legge regionale in oggetto: da una parte diritti costituzionali e dall'altra meri interessi legittimi che vengono invece, anteposti ai primi.
- Con particolare riferimento alle sanzioni imposte dalla legge regionale in oggetto, va rilevato che appaiono del tutto sproporzionate alle sanzioni previste dalle normative in vigore per le materie oggetto di disciplina. Infatti: *la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"*, prevede, per i casi non previsti dalla legge come reato, sanzioni amministrative che non superano i 1.239 euro o massimo 2.169 euro, nel caso di violazioni commesse più volte dal medesimo soggetto (art. 31). Persino le sanzioni penali di natura pecuniaria previste dalla legge 157/1992 (art. 30) sono inferiori, in alcuni casi, a quelle della legge in oggetto.
- Aggiungiamo anche che l'art. 660 del codice penale che punisce *"Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo"* prevede una ammenda fino a euro 516, quindi inferiore a quelle previste dalla L.R. Veneto 1/2017, che comminano sanzioni amministrative *"da euro 600,00 a euro 3.600,00"*.
- Questa norma rappresenta pertanto, a nostro avviso, un'ingiustificabile ed illegittima limitazione ai diritti costituzionalmente garantiti a tutti i cittadini, comprese la libertà d'uso del territorio, anche nella propria proprietà. Libertà e diritti che vengono illegittimamente compressi e violati in favore di attività che sono, senza dubbio alcuno, di rango inferiore rispetto al diritto di proprietà, di muoversi liberamente nel territorio italiano di manifestare liberamente il proprio pensiero, di tutela dell'ambiente e degli ecosistemi, in cui viene ricompresa anche la tutela della fauna selvatica.
- Ricordiamo anche la sentenza del Tribunale Civile di Milano che, in una causa avente ad oggetto la legge della Regione Lombardia sul *"Disturbo all'attività venatoria"* ha ritenuto la prevalenza del *"diritto costituzionale di riunirsi pacificamente e di manifestare liberamente il proprio pensiero"* statuendo che: *"Nel caso in oggetto ci si trova di fronte ad un radicale conflitto tra lo svolgimento indisturbato della - pure legittima - attività venatoria, garantito dalla legislazione nazionale e regionale e la contrapposta esigenza di esprimere liberamente e con efficacia il pensiero che avversa tali attività, anche attraverso manifestazioni pubbliche, come garantito rispettivamente dagli artt. 21 e 17 Cost. (che subordina la possibilità di divieto a "comprovati motivi di sicurezza ed incolumità pubblica")*. **Ora, nel conflitto tra due diritti siffatti, quello che gode di garanzia costituzionale è destinato a prevalere, purché il suo esercizio sia tale da determinare un semplice affievolimento di quello contrapposto, che può subire una temporanea compressione, perché limitata non solo nel tempo, ma anche nello spazio, per poi pienamente riespandersi, senza aver subito alcun sostanziale nocimento. Una diversa valutazione delle disposizioni normative regionali.....secondo cui rappresenterebbero un astratto e generale vincolo al diritto di manifestare e riunirsi a tutela di ragioni diverse dalla sicurezza e pubblica incolumità, le vizierebbe in modo radicale di incostituzionalità"** (Tribunale di Milano, I Sezione Civile, Sentenza n. 6309/05 del 10 maggio 2005 - depositata il 31/5/2005 - De Filippo ed al. contro Provincia di Milano).
- Aggiungiamo, ad abundantiam, che la legge in oggetto risulta nel concreto inapplicabile, poiché risulta del tutto aleatorio il concetto di *"intenzionalità"*, così come non sono identificabili e qualificabili in maniera oggettiva dagli organi preposti a comminare la sanzione gli *"atti di ostruzionismo o di disturbo dai quali possa essere turbata o interrotta la regolare attività"* di caccia o di pesca, né quali siano gli atti che recano *"molestie"* ai cacciatori o ai pescatori. Inoltre, dalla lettura letterale della norma si desumerebbe che, perché la sanzione amministrativa possa essere regolarmente e legittimamente comminata, dovrebbero concretizzarsi sia la condizione che le attività di pesca o di caccia siano esercitate *"regolarmente"*, sia che gli atti di ostruzionismo, disturbo o molestie siano attuati mentre le attività di pesca o di caccia sono in corso. Da questo dovrebbe desumersi che le suddette sanzioni non potrebbero essere applicate nel caso si rechi *"disturbo"* a chi stia svolgendo attività di caccia o di pesca non regolari, o a chi non stia effettivamente cacciando o pescando. Se solo si tiene conto della copiosissima e non univoca giurisprudenza sul concetto di *"atteggiamento di caccia"*, si capisce agevolmente l'abnormità della norma in oggetto e la pletora di contenziosi che potrebbe scatenare la sua applicazione, stante la sua sostanziale indeterminatezza ed imprecisione.

PER TUTTO QUANTO SOPRA ESPOSTO

- La legge regionale del Veneto 17 gennaio 2017 n. 1 viola palesemente: l'articolo 17 della Costituzione, che tutela il "diritto dei cittadini di riunirsi pacificamente e senz'armi", l'articolo 21 che garantisce a tutti il "diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione", il principio di uguaglianza di cui all'articolo 3, l'art. 42 che riconosce e garantisce la proprietà privata ed i suoi usi legittimi e l'art. 117, comma 1, lett. s, sulla tutela dell'ambiente e degli ecosistemi .
- **Chiediamo che il Governo voglia procedere all'impugnazione della Legge regionale del Veneto 17 gennaio 2017 n. 1** (pubblicata nel Bur Regione Veneto n. 8 Anno XLVIII del 17 gennaio 2017) , avente ad oggetto "*Norme regionali in materia di disturbo all'esercizio dell'attività venatoria e piscatoria: modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme regionali per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio" e alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto"*, presso la Corte Costituzionale, ai sensi dell'articolo 127 comma 1 della Costituzione italiana.


Carla Rocchi
Presidente ENPA




Graziella Zavalloni
Presidente LAC



Gianluca Felicetti
Presidente LAV



Fulvio Mamone Capria
Presidente LIPU



Dante Caserta
Vice-Presidente WWF Italia

